

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 29/06/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, sottoscritto in data 27.05.2014 ed estinto anticipatamente, in corrispondenza della 48^a rata di rimborso, previa emissione di conteggio estintivo del 31.07.2018, la ricorrente - insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso - si rivolge all'Arbitro al quale chiede, previo richiamo della sentenza c.d. Lexitor e della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, la condanna dell'intermediario al rimborso della somma complessiva di € 2.204,13, a titolo di restituzione delle quote non maturate delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione e degli oneri erariali, calcolata mediante applicazione per tutte le voci di costo del criterio pro rata temporis, al netto del rimborso di € 50,35 già ottenuto in sede di conteggio estintivo relativamente alle commissioni di gestione, oltre interessi e spese legali.

Costituitosi, l'intermediario, premettendo ampi cenni in ordine alla inapplicabilità della sentenza Lexitor e alla non rimborsabilità dei costi di tipo up front, si oppone alle pretese della ricorrente, deducendo: i) la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria in quanto costi aventi natura up front, poiché volti a remunerare attività preliminari alla conclusione del contratto; ii) la congruità del rimborso eseguito in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione, in conformità ai principi contabili internazionali IFRS – IAS e secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39); iii) la disponibilità a versare alla ricorrente l'ulteriore importo di € 606,39, come già offerto in

sede di riscontro al reclamo, somma questa rifiutata dalla cliente; iv) la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione in quanto importi versati al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla conclusione del contratto, il quale è un soggetto terzo rispetto al rapporto intercorso tra la banca e il cliente; v) la non rimborsabilità degli oneri erariali in quanto in parte versati a titolo di tasse e imposte all'Erario e in parte riguardanti le spese di notifica e postali, che sono stati versati dall'intermediario ad un terzo; vi) la non rimborsabilità delle spese legali in considerazione della naturale seriale della controversia.

Sulla base di ciò, parte resistente chiede, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, per il caso in cui fosse tenuta ad un ulteriore rimborso, di circoscrivere l'importo da restituire a quello già offerto (e rifiutato dalla ricorrente) in sede di reclamo, pari ad € 606,39; in via ulteriormente gradata e per l'ipotesi di condanna al rimborso di somme diverse da quelle offerte, che l'importo da restituire venga determinato tenendo in considerazione la somma di € 50,35, già restituita alla ricorrente in sede di conteggio estintivo.

Dall'analisi della documentazione contrattuale prodotta dalle parti, risulta che la ricorrente ha corrisposto, quali costi del credito, le spese di istruttoria per € 450,00, le commissioni di attivazione per € 936,00, le commissioni di gestione per € 120,00, gli oneri erariali per € 67,46 e le commissioni di intermediazione per € 2.184,00. Dall'esame del conteggio estintivo, risulta che l'intermediario ha già rimborsato a favore della ricorrente l'importo di € 50,35 a titolo di commissioni di gestione.

DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente è relativa all'accertamento del diritto alla restituzione di quota parte delle voci commissionali relative al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso di cui all'art. 125 sexies T.U.B.

In via generale, occorre ricordare che l'art. 125 sexies T.U.B dà attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 della direttiva n. 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23.04.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE del Consiglio). L'interpretazione di questa disposizione è stata recentemente offerta dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza dell'11.09.2019 n. C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), con la quale la CGUE ha affermato che: "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", per tali intendendosi – alla luce della definizione recata dall'art. 3, lett. g), della stessa direttiva – "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte".

È utile far rilevare che tale principio di diritto – sancito dalla Corte Europea previa applicazione di canoni di interpretazione testuali e sistematici, nonché tenuto conto dell'esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato riconosciuto al consumatore – è risultato incompatibile con l'orientamento assunto precedentemente da questo Arbitro, che aveva applicato la norma di equa riduzione del costo del finanziamento quale obbligo di restituzione secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis della

sola quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo (costi recurring), al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito (costi up front).

Alla luce della suddetta pronuncia della Corte Europea, il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti dalla stessa derivanti, ha statuito che "(...) l'art.125 sexies T.U.B. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" (decisione n. 26525/2019).

D'altro canto, non sembra condivisibile l'interpretazione data dal Tribunale di Napoli con le sentenze n. 10489/2019 e 2391/2020 e dal Tribunale di Monza con la sentenza n. 2573/2019, che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, sono stati inclini a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell'art. 125 sexies T.U.B.

Non può trascurarsi, infatti, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello oggetto di decisione.

Tra l'altro, sempre il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1340/2020, è tornato ad occuparsi di questi temi, giungendo alla conclusione, quanto alla efficacia della sentenza n. C-383/18 della Corte di Giustizia UE, "(...) che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in base al rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinguere tra costi up front e recurring." Interpretazione questa ribadita dal medesimo Tribunale, in sede di appello, con la recente sentenza n. 4433/2020.

Muovendo dalla duplice premessa che le sentenze interpretative della CGUE, per opinione unanime (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per i giudici nazionali, e che si dà prevalenza al diritto europeo rispetto a quello nazionale secondo quanto previsto dall'art. 11 della Costituzione, questo Collegio condivide l'interpretazione data CGUE con la sentenza Lexitor, come visto fatta propria dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 17.12.2019, in base alla quale il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge non solo i costi recurring, ma anche quelli up front.

Ciò, con la precisazione che - come statuito dallo stesso Collegio di Coordinamento nella decisione citata - il criterio per la riduzione dei costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ex art. 1374 c.c., mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi permane il criterio del pro rata temporis.

Premesso quanto sopra e considerato che, alla luce dell'orientamento condiviso dei Collegi: i) con riferimento alle commissioni di gestione, l'intermediario ha già decurtato l'importo di € 50,35 a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni di gestione, calcolata secondo il criterio contrattuale, basato sul piano di ammortamento. Sul punto, si evidenzia che secondo gli ultimi orientamenti condivisi dei Collegi, affinché possa ritenersi valido il criterio contrattuale è necessario che il piano di ammortamento sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo. Nel caso in esame, nessuna delle parti ha prodotto il piano di ammortamento, pertanto, la quota non maturata della commissione di gestione dovrà essere quantificata mediante applicazione del criterio pro rata temporis, essendo una voce di costo di tipo recurring; ii) le commissioni di attivazione devono considerarsi una voce di costo di tipo recurring iii) gli oneri erariali sono di fatto costituiti da

due componenti di costo, dagli oneri dovuti all'Erario (per € 59,35), da considerarsi per la loro intrinseca natura non rimborsabili e dalle altre spese amministrative (per € 8,11), che devono, invece, considerarsi una voce di costo di tipo up front e rimborsabili in quanto relative alle spese postali sostenute dall'intermediario nella fase di perfezionamento del contratto (cfr. ex multis, Collegio di Napoli, decisione n. 9951/21); iv) le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione devono considerarsi voci di costo di tipo up front in quanto relative ad attività preliminari alla conclusione del finanziamento; iv) il contratto di finanziamento in esame non prevede uno specifico criterio di rimborso dei costi up front, questo Collegio deve, dunque, necessariamente procedere ad una integrazione secondo equità del contratto ex art. 1374 c.c. "per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi" (in questi termini, v. Collegio di coordinamento, n. 26525/2019).

Sul punto, aderendo ancora una volta al condivisibile orientamento della citata decisione del Collegio di Coordinamento (n. 26525/2019), il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile appare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata per via negoziale. Ciò significa che l'importo della riduzione dei costi up front può quantificarsi secondo il metodo di riduzione proporzionale pattuito per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Sulla base di ciò, si rileva che spetta alla ricorrente la restituzione della somma di € 174,74 a titolo di spese di istruttoria, di € 561,60 a titolo di commissioni attivazione, di € 21,65 a titolo di commissioni di gestione, di € 3,15 a titolo di spese amministrative e di € 848,09 a titolo di commissioni di intermediazione.

L'importo riconosciuto pari complessivamente ad € 1.609,23, arrotondato ad € 1.609,00, è inferiore rispetto a quello richiesto dalla ricorrente, in quanto quest'ultima ha erroneamente applicato il criterio pro rata temporis a tutte le voci di costo e ha considerato rimborsabili anche gli oneri erariali.

Per quanto concerne la domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza "che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione".

Con riferimento, infine, alla richiesta di corresponsione delle spese per l'assistenza legale, si richiama sul punto la decisione n. 6174/16 del Collegio di Coordinamento, con la quale è stato precisato che: "Il principio della soccombenza virtuale è incompatibile con la procedura ABF. Le Disposizioni che regolano la medesima mirano a favorire la conciliazione tra le parti prima che la controversia venga decisa dal Collegio. Nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, attinente ai servizi bancari e finanziari, le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l'ipotesi in cui l'intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente."

Si precisa, inoltre, che le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", che regolano il presente procedimento, non contemplano alcuna espressa previsione in ordine alla refusione delle spese legali, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore. Le spese di

assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale, con la conseguenza che non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. ex multis Collegio di Torino decisione n. 4396/2020). Infine, non è stato allegato e men che meno provato il fatto della funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione del presente procedimento avente, tra l'altro, natura seriale.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.609,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO